

*Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord., (data ud. 16/12/2015)
04/02/2016, n. 2232*

PENSIONI › Indennità integrativa speciale

SANITA' E SANITARI › In genere

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro - Presidente -

Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere -

Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere -

Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere -

Dott. MAROTTA Caterina - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16620/2013 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE ((OMISSIS)), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

M.A., B.A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato DALLA ROSA Luigi, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 2463/2012 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA del 18/7/2012, depositata il 16/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l'Avvocato LUIGI DALLA ROSA difensore dei controricorrenti che si riporta agli scritti.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1 - Considerato che è stata depositata relazione del seguente contenuto:

"La Corte di appello di Venezia, con sentenza depositata in data 16/11/2012, confermava la decisione di primo grado che aveva riconosciuto il danno iure proprio patito da M.A. e B.A., moglie e figlio di B.M., in conseguenza del decesso di quest'ultimo, avvenuto a causa dell'aggravamento dell'epatite cronica C da cui era affetto, derivata da infezione HCV contratta in conseguenza di due trasfusioni subite in data (OMISSIS) ed aveva condannato il Ministero al pagamento di Euro 280.000,00 in favore della moglie e di Euro 95.000,00 in favore del figlio. Riteneva la Corte territoriale, richiamando sul punto il decisum del Tribunale, sussistente la responsabilità del Ministero sul quale ricadeva non solo l'obbligo di dare direttive ed organizzare controlli nell'impiego del sangue umano per uso terapeutico ma anche un obbligo di vigilanza che imponeva la predisposizione di idonei controlli per la verifica dell'osservanza delle direttive impartite. Rilevava che la carenza dei dati relativi ad uno dei due donatori integrava una ipotesi di mancata vigilanza.

Avverso tale sentenza, il Ministero propone ricorso affidato ad un motivo.

Resistono con controricorso i congiunti di B.M..

La questione posta dal ricorrente attiene al profilo relativo alla responsabilità del Ministero per danni da emotrasfusioni, avvenute nell'anno (OMISSIS).

La Corte di merito, riprendendo in genere la giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia (si veda [Cass. Sez. Un. n. 581 del 2008](#)) e, soprattutto, una successiva decisione della terza sezione civile ([Cass. n. 17685 del 2011](#)), sostiene che il comportamento omissivo dei controlli da parte dell'Amministrazione ridonda in responsabilità, anche per trattamenti del 1974, precedenti alla data (1978) in cui il virus dell'epatite B fu definitivamente identificato in sede scientifica, in quanto già prima di tale evidenza era

noto il rischio collegato alla trasmissione dell'epatite ed il Ministero era tenuto a controllare che i trattamenti fossero esenti da virus.

Il ragionamento della Corte territoriale appare conforme ai principi più volte affermati da questa Corte (si vedano tra le più recenti [Cass. 28 febbraio 2014 n. 4785](#); [Cass. 8 ottobre 2014, n. 21256](#); [Cass. 12 dicembre 2014, n. 26152](#), [Cass. 22 gennaio 2015, n. 1131](#); [Cass. 11 febbraio 2015, nn. 7126, 7127, 7129](#); [Cass. 2 aprile 2015, n. 6746](#)).

La giurisprudenza di legittimità - sulla scia delle note sentenze gemelle di [Cass. Sez. Un., 11 gennaio 2008, nn. 576](#) ss. - è ormai univoca nell'affermare che sussisteva a carico del Ministero della sanità (oggi Ministero della salute), anche prima dell'entrata in vigore della [L. 4 maggio 1990, n. 107](#), un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico; sicchè il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento (per tutte: [Cass. Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576](#)). Inoltre, per l'unicità dell'evento lesivo - infezione da HBV, HIV, HCV e cioè lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto - derivato dall'emotrasfusione ([Cass. 29 agosto 2011, n. 17685](#); [Cass. Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576](#)), la responsabilità può agevolmente ricavarsi nell'omissione, da parte del Ministero, dei controlli, consentiti dalle conoscenze mediche e dei più datati parametri scientifici del tempo, sull'idoneità del sangue ad essere oggetto di trasfusione (tra le altre: [Cass. 14 luglio 2011, n. 15453](#); [Cass. 30 agosto 2013, n. 19995](#)), in epoca anche anteriore alla più risalente delle scoperte dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, individuabile nel (OMISSIS).

Il suddetto orientamento consente di ritenere ormai superata la pronuncia di questa Corte del 31 gennaio 2013, n. 2250, richiamata dal Ministero ricorrente, con la quale era stata esclusa, senza la necessità di ulteriori accertamenti da parte del giudice del merito, la ricorrenza di una "regolarità causale" tra il mancato controllo da parte del Ministero ed i contagi anteriori al 1978.

Nella presente fattispecie, la Corte territoriale, con un accertamento in fatto che non può essere scalfito in questa sede, ha, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio posta già a fondamento della decisione di primo grado, ritenuto sussistente il nesso causale tra le trasfusioni ricevute dal B. ed il contagio da virus HCV stante l'idoneità della modalità di trasmissione, la compatibilità dei tempi di sviluppo dell'epatite e della successiva cirrosi epatica, l'assenza di cause diverse dall'emotrasfusione ed ha altresì accertato che la condotta richiesta alla P.A. preposta alla vigilanza sulle emotrasfusioni potesse considerarsi negligente, in relazione anche solo alle conoscenze dell'epoca (si veda il passaggio della consulenza tecnica d'ufficio,

posta a base tanto della decisione di primo grado quanto di quella di appello, e ritualmente trascritto dai conttoricorrenti secondo il quale "all'epoca dei fatti, (OMISSIS), le cautele per la selezione dei donanti e del sangue donato ai fini della riduzione dei rischi di trasmissione virus epatici erano: - la selezione epidemiologica dei donatori; - la ricerca dell'HBsAg; - la determinazione delle ALT..."), per il fatto che vi era stata una totale carenza di dati relativi ad uno dei due donatori.

In conclusione, si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza ai sensi dell'[art. 375](#) c.p.c., n. 5".

2 - Solo i controricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell'[art. 380 bis](#) c.p.c. (adesiva alle conclusioni della relazione) con allegata nota spese.

3 - Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell'[art. 375](#) c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

4 - In conclusione il ricorso va rigettato.

5 - La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

6 - Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 ([L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1](#), comma 17), che ha integrato del [D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13](#), aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: "Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso". Tuttavia, nel caso di specie, tale disposizione non può trovare applicazione, in quanto il ricorrente è esente per legge dal versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Ministero ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 10.260,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del [D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52](#).

Ai sensi del [D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13](#), comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2016